

OPERAIO	0,375%	contributo CASSA EDILE		
		0,75% funzionamento Cassa Edile		
		0,45% sussidi non sanitari		
		1,05% rilancio del settore		
		2,25%	$2,25\% \times 1/6 =$	0,375%
	1,098%	quota ADESIONE CONTRATTUALE		
		0,876% quota territoriale	$0,71\% + (0,71\% \times 23,45\%) =$	0,876%
		0,222% quota nazionale:	$0,18\% + (0,18\% \times 23,45\%) =$	0,222%
	1,473%	imponibile = Paga Oraria Lorda (comprensiva di superminimi) x (Ore lavorate + Ore festività)		

IMPRESA	1,875%	contributo CASSA EDILE			
		0,75% funzionamento Cassa Edile			
		0,45% sussidi non sanitari			
		1,05% rilancio del settore			
		2,25%	2,25%	$\times 5/6 =$	1,875%
	1,098%	quota ADESIONE CONTRATTUALE			
		0,876% quota territoriale			
		0,222% quota nazionale:			
	2,830%	FNAPE: fondo nazionale APE			
		contributo minimo FNAPE:			
		le ore non devono essere inferiori a:			160 h al mese per ogni operaio
		l'importo non deve essere inferiore a:			45,00 € al mese per ogni operaio
	0,050%	fondo mutualizzazione PREVEDI			
	0,200%	fondo nazionale prepensionamenti (ex fondo lavori usuranti)			
	0,200%	fondo territoriale per la qualificazione del settore			
	0,200%	contributo fornitura VESTIARIO			
	0,750%	ESEB - formazione professionale			
	0,270%	ESEB - sicurezza sui cantieri			
	0,070%	fondo per la sicurezza			
	7,543%	imponibile = Paga Oraria Lorda (comprensiva di superminimi) x (Ore lavorate + Ore festività)			
	0,600%	SANEDIL OPERAI - fondo sanitario nazionale per ogni operaio in forza			
		contributo minimo SANEDIL:			
		le ore non devono essere inferiori a:			120 h al mese per ogni operaio
	0,100%	fondo incentivo all'occupazione			
	0,700%	imponibile = Paga Oraria Lorda x Ore lavorate			
	0,260%	SANEDIL IMPIEGATI - fondo sanitario nazionale per ogni impiegato in forza			
		dal 01/10/2024 per gli impiegati part time il contributo va calcolato come se lavorassero full time			
	0,260%	imponibile = Stipendio minimo + Contingenza + Premio produzione + EDR			12 mensilità
	Eventuali contributi aggiuntivi a carico impresa				
	Contributo associativo imprese iscritte all'ANCE				
	ANCE BRESCIA				
		0,300% quota territoriale			
		0,500% quota nazionale			
		0,800% imponibile = Paga Oraria Lorda (comprensiva di superminimi) x (Ore lavorate + Ore festività)			
	ANCE ALTRA PROVINCIA				
		0,500% quota territoriale			
		0,800% quota nazionale			
		1,300% imponibile = Paga Oraria Lorda (comprensiva di superminimi) x (Ore lavorate + Ore festività)			
	Contributo AGENZIE PER IL LAVORO				
		0,300% fondo gestione eventi meteorologici			
		3,118% contributo formazione professionale			
		3,418% imponibile = Paga Oraria Lorda (comprensiva di superminimi) x (Ore lavorate + Ore festività)			

BUSTA PAGA

MAGGIORAZIONI da sommare in busta paga	23,45%	4,95% RIPOSI ANNUI 18,50% GNF	8,50% ferie 10,00% gratifica natalizia
ACCANTONAMENTI da detrarre dalla busta paga	14,20%	0,00% RIPOSI ANNUI 14,20% GNF	6,52% ferie 7,68% gratifica natalizia
		imponibile = Paga Oraria Lorda (comprensiva di superminimi) x (Ore lavorate + Ore festività)	

CONTRIBUTI FIGURATIVI

INPS/INAIL

15% serve ad aumentare l'imponibile previdenziale

(imponibile vedi pag. 2)

= evidenziate in giallo le aliquote variate rispetto al precedente accordo

IMPONIBILI

Con l'introduzione delle nuove prestazioni previste dal CCNL 18/07/2018 (SANEDIL e Fondo incentivo all'occupazione) l'imponibile su cui vanno calcolate le due nuove aliquote contributive è diverso da quello degli altri contributi. Pertanto:

7,543% imponibile = Paga Oraria Lorda (comprensiva di superminimi) x (Ore lavorate + Ore festività)

0,700% imponibile = Paga Oraria Lorda x Ore lavorate

Inoltre le imprese che hanno in forza anche degli impiegati devono versare un contributo aggiuntivo relativo alle prestazioni SANEDIL:

0,260% imponibile = Stipendio minimo + Contingenza + Premio produzione + EDR
12 mensilità

CONTRIBUTI A CARICO OPERAIO

- 0,375%** contributo CASSA EDILE
Va detratto prima dell'imponibile INPS.
Concorre ugualmente a formare l'imponibile previdenziale, in quanto è già compreso nel calcolo del CONTRIBUTO FIGURATIVO INPS/INAIL.
Ai fini IRPEF non è soggetto a imposizione fiscale.
- 1,098%** quota di adesione contrattuale
Va detratta dal netto della busta paga.

FNAPE

- 2,83%** Paga Oraria Lorda (comprensiva di superminimi) x (Ore lavorate + Ore festività) x 2,83%
Soglia **minima mensile** per ogni operaio: **160 h** | Importo minimo: **€ 45,00**
- Il contributo va calcolato sul minimo di ore indicato, anche se l'operaio nel mese ha lavorato meno.
Indipendentemente dalle ore, l'importo della contribuzione non deve essere comunque inferiore all'importo minimo.

SANEDIL

- 0,60%** Paga Oraria Lorda x Ore lavorate x 0,60%
Soglia **minima mensile** per la contribuzione SANEDIL: **120 h**
Paga Oraria Lorda x **120 h** x 0,60% (soglia minima mensile)
- Il contributo va calcolato sul minimo di ore indicato, anche se l'operaio nel mese ha lavorato meno.

AGENZIE PER IL LAVORO

Le agenzie per il lavoro (società di fornitura di lavoro temporaneo) devono effettuare i versamenti presso la Cassa Edile del luogo dove i lavoratori svolgono la prestazione lavorativa.

- 0,300%** fondo gestione eventi meteorologici
Questo contributo è finalizzato alla realizzazione di un fondo gestito dalla Cassa Edile che vada a copertura di eventuali interruzioni di lavoro infrasettimanali, causate da eventi meteorologici per i quali l'impresa utilizzatrice abbia richiesto la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
- 3,118%** quota territoriale
Gli accordi nazionali prevedono un'aliquota aggiuntiva del **3,868%** finalizzata alla formazione professionale dei lavoratori edili con contratto di lavoro temporaneo. Poiché il contributo da versare alla Cassa Edile di Brescia è già comprensivo della quota riguardante la formazione professionale dei lavoratori destinata alla Scuola Edile, la maggiorazione è ridotta a:
$$3,868\% - 0,750\% = 3,118\%$$

CONTRIBUTI FIGURATIVI

- 15%** contributo figurativo che aumenta l'imponibile previdenziale della busta paga
Va calcolato sugli importi dei contributi a carico impresa e a carico operaio, con esclusione di:
- quote di adesione contrattuale (a carico impresa e a carico operaio): 2,196%
- fondo mutualizzazione Prevedi 0,050%
- fondo Sanedil 0,600% operai
0,260% impiegati
- Quindi l'assoggettamento previdenziale dei contributi OPERAI va così calcolato:
6,770% su Paga Oraria Lorda (comprensiva di superminimi) x (Ore lavorate + Ore festività) x 15%
0,100% su Paga Oraria Lorda x Ore lavorate x 15%
- I contributi PREVEDI e SANEDIL a carico dell'impresa vanno assoggettati al contributo di solidarietà INPS del 10%.

Dal 1° gennaio 2015 tutti i lavoratori (operai, impiegati, quadri e apprendisti) vanno iscritti d'ufficio a PREVEDI (CCNL 01/07/2014 - art. 97)
 Da gennaio 2015, l'impresa deve versare mensilmente per ogni dipendente in forza la QUOTA CONTRATTUALE PREVEDI, indipendentemente che il lavoratore abbia aderito al Fondo oppure no.
 Se il lavoratore ha aderito al Fondo, la Quota contrattuale va sommata al Contributo di adesione Prevedi.

QUOTA CONTRATTUALE PREVEDI: contribuzione da versare per tutti i lavoratori a carico impresa **€ 10,00** riparametrati su base 100

OPERAI

importo mensile = importo orario x ore di lavoro ordinario effettivamente prestato

L'importo mensile va arrotondato all'euro (inferiore o superiore).

LIVELLI	PARAMETRI	IMPORTO RIPARAMETRATO	MAGGIORAZIONE	IMPORTO MAGGIORATO	DIVISORE	IMPORTO ORARIO
O1 1° livello	100	€ 10,00	18,50%	€ 11,85	173	€ 0,0685
O2 2° livello	117	€ 11,70	18,50%	€ 13,86	173	€ 0,0801
O3 3° livello	130	€ 13,00	18,50%	€ 15,41	173	€ 0,0890
O4 4° livello	140	€ 14,00	18,50%	€ 16,59	173	€ 0,0959
C1 capo squadra qualificato	l'importo orario va equiparato a quello dell'op. qualificato (O2)					€ 0,0801
C2 capo squadra specializzato	l'importo orario va equiparato a quello dell'op. specializzato (O3)					€ 0,0890
C3 capo squadra IV livello	l'importo orario va equiparato a quello dell'op. di IV livello (O4)					€ 0,0959
D1 OPERAI DISCONTINUI SENZA ALLOGGIO						€ 0,0570
D2 OPERAI DISCONTINUI CON ALLOGGIO						€ 0,0570
APPRENDISTI						€ 0,0700

IMPIEGATI

importo mensile = importo riparametrato

L'importo mensile NON va arrotondato.

14 mensilità: la quota contrattuale va calcolata anche sui ratei maturati relativi alla 13^a e 14^a mensilità.
 L'importo mensile è dovuto se l'impiegato ha lavorato nel mese almeno 15 gg di calendario.
 L'importo mensile non è dovuto se l'impiegato ha lavorato nel mese meno di 15 gg di calendario (per gg non lavorati si intendono i gg di assenza per malattia / infortunio extraprofessionale / cig / aspettativa).
 Impiegati part time: la quota contrattuale va riproporzionata in relazione all'orario ridotto.

LIVELLI	PARAMETRI	IMPORTO RIPARAMETRATO
I1 1° livello	100	€ 10,00
I2 2° livello	117	€ 11,70
I3 3° livello	130	€ 13,00
I4 4° livello	140	€ 14,00
I5 5° livello	150	€ 15,00
I6 6° livello	180	€ 18,00
I7 7° livello	200	€ 20,00
APPRENDISTI		€ 10,00

CONTRIBUTO VOLONTARIO DI ADESIONE ESPLICITA A PREVEDI

In aggiunta alla Quota Contrattuale, contribuzione volontaria per i lavoratori che hanno aderito al Fondo Prevedi e/o destinazione TFR

Contributo volontario di adesione esplicita

a carico lavoratore **1,00%** (o più) dell'imponibile TFR per ogni lavoratore che ha aderito a Prevedi
 a carico impresa **1,00%** dell'imponibile TFR per ogni dipendente che ha aderito a Prevedi

Destinazione TFR

100,00% a Prevedi

oppure **18,00%** a Prevedi

oppure **0,00%** a Prevedi

Se, entro 6 mesi dall'assunzione, il lavoratore non esprime la volontà di lasciare il TFR in azienda, **il 100% del TFR viene tacitamente conferito al Fondo Prevedi.**

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E FISCALE

www.prevedi.it/public/php_informativa/documenti/4585_Documento_sul_regime_fiscale.pdf

Ai fini previdenziali:

sulle quote PREVEDI a carico del datore di lavoro (diverse dal TFR)
 l'impresa deve applicare il contributo INPS di solidarietà del 10%.

Ai fini fiscali:

le quote PREVEDI versate dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili dal reddito imponibile del lavoratore fino a un massimo di € 5.164.57.

LAVORATORI NUOVI ASSUNTI a partire da OTTOBRE 2025
 con rapporto di lavoro UGUALE o INFERIORE A TRE MESI

QUOTA CONTRATTUALE

OPERAI importi sostitutivi orari
 (tabella B dell'accordo PREVEDI 04/07/2025)

O1 1° livello	€ 0,052060
O2 2° livello	€ 0,060876
O3 3° livello	€ 0,067640
O4 4° livello	€ 0,072884

D1 operai discontinui senza alloggio	€ 0,043320
D2 operai discontinui con alloggio	€ 0,043320

Apprendisti	€ 0,056000
-------------	------------

IMPIEGATI importi sostitutivi mensili
 (tabella A dell'accordo PREVEDI 04/07/2025)

I1 1° livello	€ 8,00
I2 2° livello	€ 9,36
I3 3° livello	€ 10,40
I4 4° livello	€ 11,20
I5 5° livello	€ 12,00
I6 6° livello	€ 14,40
I7 7° livello	€ 16,00

Apprendisti	€ 8,00
-------------	--------

Per i LAVORATORI (operai o impiegati) assunti con rapporto di lavoro uguale o inferiore a tre mesi, il contributo contrattuale non va versato a PREVEDI.

OPERAI assunti con rapporto di lavoro uguale o inferiore a tre mesi

Nel mese del licenziamento l'azienda verserà alla Cassa Edile i nuovi importi PREVEDI sopra riportati (tabella B), moltiplicati per le ore ordinarie effettivamente lavorate, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Questi "importi sostitutivi" vanno considerati redditi da lavoro dipendente e assoggettati

- ai fini previdenziali e assistenziali a contribuzione ordinaria,
- ai fini fiscali a tassazione separata, aliquota TFR.

Gli importi netti verranno poi pagati dalla Cassa Edile direttamente agli operai in concomitanza del pagamento del GNF.

IMPIEGATI assunti con rapporto di lavoro uguale o inferiore a tre mesi

Nel mese del licenziamento l'azienda verserà all'impiegato in busta paga i nuovi importi PREVEDI sopra riportati (tabella A), moltiplicati per i periodi effettivamente lavorati, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.

Questi "importi sostitutivi" vanno considerati redditi da lavoro dipendente e assoggettati

- ai fini previdenziali e assistenziali a contribuzione ordinaria.
- ai fini fiscali a tassazione separata, aliquota TFR.

LAVORATORI (operai o impiegati) assunti con rapporto di lavoro superiore a tre mesi

L'azienda verserà alla Cassa Edile gli importi PREVEDI (importi in vigore da ottobre 2019)

a partire dal quarto mese successivo a quello di assunzione

Il quarto mese, l'azienda pagherà il contributo contrattuale relativo anche ai tre mesi precedenti.

(Nota: nella denuncia contributiva, gli importi dei quattro mesi vanno dichiarati distintamente, non cumulativamente)

Va considerato mese intero la frazione di mese lavorata uguale o superiore a 15 gg.

Invece la frazione di mese inferiore a 15 gg. non va considerata.

ECCEZIONI

Per i nuovi assunti che avevano già aderito esplicitamente a PREVEDI nell'ambito di un precedente rapporto di lavoro, o se il lavoratore aderisce esplicitamente a Prevedi nel corso dei primi tre mesi dall'assunzione, l'azienda verserà alla Cassa Edile gli importi PREVEDI a partire dal primo mese di assunzione, o di adesione esplicita (importi in vigore da ottobre 2019).

Adesione esplicita: contributo aggiuntivo dell'1% (o più) e/o destinazione TFR al fondo.

FONTI NORMATIVE

ACCORDO NAZIONALE	04/07/2025	e successive modifiche
CNCE - com. 678	17/10/2019	
CCNL - allegato 10	18/07/2018	
VADEMECUM OPERATIVO	20/02/2015	
ACCORDO NAZIONALE	04/02/2015	
ACCORDO NAZIONALE	13/01/2015	
ACCORDO NAZIONALE	18/11/2014	
CCNL - art. 97	01/07/2014	

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE E FISCALE DEGLI IMPORTI SOSTITUTIVI

CNCE - circolare 20/10/2025